

TRE RINNOVABILI S.r.l.

Impianto eolico "Guisina" da 29,9 MW e relative opere connesse

Comuni di Monreale e Piana degli Albanesi (PA)

Progetto Definitivo Impianto di Rete per la connessione alla RTN

Allegato C.4 – Relazione di compatibilità in materia di prevenzione incendi



Rev. 1

Aprile 2022

wood.

INDICE

1	Premessa	3
2	Progetto nuovi Raccordi Aerei 220 kV- DCPREV 0003300 del 06/03/2019	4
2.1	Aspetti normativi di prevenzione incendi	4
2.1.1	Oli minerali	4
2.1.2	GPL	4
2.1.3	GPL: Impianti di distribuzione stradale	4
2.1.4	Metano	4
2.1.5	Idrogeno	4
2.1.6	Soluzione Idroalcoliche	5
2.1.7	Sostanze Esplosive	5
2.1.8	Altre norme nazionali di carattere generale sugli elettrodotti	5
2.2	Misure normative assunte per il progetto, attestanti il rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da elementi sensibili	6
3	Progetto nuova Stazione RTN 220 kV "Monreale 3"	10
3.1	Aspetti normativi di prevenzione incendi	10
4	Conclusioni	10

Questo documento è di proprietà di TRE RINNOVABILI S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente. Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di TRE RINNOVABILI S.r.l.

1 Premessa

Il presente documento si configura come Relazione di compatibilità alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, verificando le distanze di sicurezza tra i recettori sensibili e i raccordi RTN in progetto nei comuni di Monreale e Piana degli Albanesi (PA), per il collegamento in entra-esce della nuova stazione di smistamento della RTN a 220 kV (denominata "Monreale 3") alla linea esistente della RTN "Partinico-Ciminna". La realizzazione di questa infrastruttura si rende necessaria per la connessione dell'impianto eolico "Guisina" da 29,9 MW che la società Tre Rinnovabili S.r.l. intende realizzare nel Comune di Monreale (PA), in località Contrada Aquila.

Il progetto dei raccordi RTN è stato redatto rispettando la Circolare del Ministero dell'Interno, VV.F., lett. circ. 6 marzo 2019, prot. n. 3300 – "Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239" (Allegati n. 1 e n. 2).

Il presente rapporto, inoltre, evidenzia come il progetto della nuova Stazione RTN "Monreale 3" non interferisca con altri impianti e/o attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; tuttavia, essendo prevista all'interno dell'area della stazione la presenza di un gruppo elettrogeno sarà cura della società realizzatrice provvedere, in fase di progettazione esecutiva agli adempimenti previsti, per le parti d'impianto soggette al controllo di prevenzione incendi, ai fini dell'acquisizione del parere di conformità dei VVF (comma 7 art. 11. d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151).

2 Progetto nuovi Raccordi Aerei 220 kV- DCPREV 0003300 del 06/03/2019

2.1 Aspetti normativi di prevenzione incendi

Di seguito si riporta l'elenco delle norme di prevenzione incendi che stabiliscono le distanze di sicurezza da elettrodotti aerei.

2.1.1 Oli minerali

- Decreto Ministero dell'interno 31 luglio 1934. (GU n. 228 del 28 settembre 1934) recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali per il trasporto degli oli stessi"
- Circolare n. 10 del 10 febbraio 1969 "Distributori stradali di carburanti"
- Decreto Ministero dell'interno 22 novembre 2017 (G.U. n. 285 del 06/12/2017) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C."

2.1.2 GPL

- Decreto Ministero dell'interno 13 ottobre 1994 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi, fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg
- Decreto Ministero dell'interno 14 maggio 2004 (G.U. n. 120 del 24 maggio 2004) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m³"

2.1.3 GPL: Impianti di distribuzione stradale

- DPR 340 del 24 ottobre 2003 (GU n. 282 del 4 dicembre 2003) recante "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione"

2.1.4 Metano

- Decreto Ministero dell'interno 3 febbraio 2016 (GU n. 35 del 12-2-2016) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8"
- Decreto Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2008 (Supplemento ordinario n. 115 alla GU n. 107 dell'8 maggio 2008) recante "Regola tecnica per la progettazione costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"
- Decreto Ministero dell'interno 24 maggio 2002 (G.U. n. 131 del 16 giugno 2002) recante "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione"

2.1.5 Idrogeno

- Decreto Ministeriale 23 ottobre 2018 (G.U. n. 257 del 5-11-2018) recante "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione"

- Circolare M.I. 99 del 15 ottobre 1964 recante "Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale"

2.1.6 Soluzione Idroalcoliche

- Decreto Ministero dell'interno 18 maggio 1995 (Supplemento ordinario alla GU n. 133 del 9 giugno 1995) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche"

2.1.7 Sostanze Esplosive

- Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: regio decreto 6 maggio 1940 n. 635

2.1.8 Altre norme nazionali di carattere generale sugli elettrodotti

- Decreto interministeriale 21 marzo 1988, n. 449 (G.U. n. 79 del 5 aprile 1988) recante "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne (G.U. 5 aprile 1988 n. 79)"
- Dpcm 8 luglio 2003 (Gu n. 200 del 29 agosto 2003) recante "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"
- Decreto direttoriale 29 maggio 2008 (Supplemento ordinario n. 160 alla Gu n. 156 del 5 luglio 2008) recante "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"

2.2 Misure normative assunte per il progetto, attestanti il rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da elementi sensibili

Nella tabella seguente si riportano:

- le misure normative assunte per il progetto, attestanti il rispetto delle distanze di sicurezza dei nuovi raccordi linea 220 kV da elementi sensibili, quali le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti;
- la relativa dichiarazione di rispetto delle distanze di sicurezza esplicitate.

Tabella 2.1 – Dichiarazione di rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e dagli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (All. 2)

Attività soggetta al controllo Vigili del Fuoco	Norma di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma e/o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto in progetto o rispetto di altre prescrizioni
Deposito di oli minerali	DM 31 luglio 1934 e s.m.i., artt. 28 e 29	Divieto di passaggio di linee elettriche aerei al di sopra di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse ecc.	I nuovi raccordi aerei 220 kV non passano al di sopra di locali di travaso o detenzione oli minerali, autorimesse ecc.
Contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.	DM 22 novembre 2017	5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: 6 m.	Le distanze dei contenitori-distributori dalla proiezione verticale dei nuovi raccordi aerei 220 kV risultano maggiore di 6 m
Depositi GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg	D.M. 13 ottobre 1994	Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza, in metri, in funzione della tensione U, in kV, è data dalla formula: $L = 20 + 0,1 (U-30)$. Nella fascia di rispetto di metri $3+0,1 U$ dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4.	Non sono individuate Depositi di GPL nelle vicinanze e la distanza di elementi pericolosi dalla proiezione verticale dei nuovi raccordi aerei 220 kV risulta maggiore di $20 + 0,1 \times (220-30) = 39$ m. Nella fascia di rispetto di metri $3 + 0,1 \times 220 = 25$ m non sorgono fabbricati di alcun genere
Depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m ³ , non adibiti ad uso commerciale	D.M. 14 maggio 2004	La distanza dagli elementi pericolosi del deposito (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multi valvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar) della proiezione verticale di linee ad alte tensione deve essere di almeno 15 m.	Non sono individuate Depositi di GPL nelle vicinanze quindi la distanza della proiezione verticale dei raccordi aerei 220 kV dagli elementi pericolosi risulta maggiore di 15 m.
Distributore stradale di carburante	Circolare Min. Interno n° 10 del 10/02/1969, paragrafo 9.2	I punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non devono essere sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e devono distare dalla proiezione orizzontale di queste non meno di 6 m.	Non ci sono distributori stradali di carburante vicino ai nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare quindi le distanze dei Distributori stradali di carburante dalla proiezione verticale dei nuovi raccordi risultano maggiori di 6 m.

Attività soggetta al controllo Vigili del Fuoco	Norma di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma e/o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto in progetto o rispetto di altre prescrizioni
Distributore stradale di GPL	DPR 340 del 24 ottobre 2003	Distanza tra gli elementi pericolosi dell'impianto (serbatoi, punti di riempimento, pompe adibite all'erogazione di GPL, pompe e/o compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione di 15 m	Non ci sono distributori stradali GPL vicino a nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare quindi la distanza dell'elettrodotto, misurata in proiezione, da elementi pericolosi risulta maggiore di 15 m.
Depositi di metano	DM 3 febbraio 201	<p>Decreto Ministero dell'interno 3 febbraio 2016 (GU n. 35 del 12-2-2016) recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8.</p> <p>2.9. Distanze di sicurezza (...omissis...) L'area occupata dai serbatoi e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione di cui al successivo punto, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.</p> <p>3.8. Distanze di sicurezza (...omissis...) I depositi, i box e l'area di sosta dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale devono rispettare le seguenti distanze dalle linee elettriche aeree: - 30 m, per le linee con tensione superiore a 30 kV; - 15 m, per le linee con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV. Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare le aree occupate dagli elementi pericolosi di cui sopra.</p> <p>4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar (6,5 Mpa) (...omissis...) Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze: (...omissis...) - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m; - distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m. Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.</p> <p>4.3 Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale (...omissis...) Le linee elettriche aeree non possono attraversare l'area di ingombro dei</p>	<p>Non ci sono Depositi di metano nell'arco di 50 m dalla proiezione a terra dei nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare</p> <p>Non ci sono perimetri di Depositi di metano nell'arco di 20 m dalla proiezione a terra dei nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare</p> <p>I depositi, i box e l'area di sosta dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale disteranno almeno 30 m dai nuovi raccordi da realizzare</p> <p>Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar disteranno ad almeno 30 m dai nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare</p> <p>Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale saranno effettuate ad</p>

Attività soggetta al controllo Vigili del Fuoco	Norma di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma e/o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto in progetto o rispetto di altre prescrizioni
		<p>veicoli adibiti al trasporto del gas naturale, degli impianti di preriscaldamento, decompressione, degli sfiati dei dispositivi di scarico e dell'eventuale impianto di odorizzazione. Per le linee elettriche con tensione superiore a 1 kV, gli elementi di cui sopra devono essere posizionati ad una distanza di 5 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.</p> <p>5.2 Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto</p>	<p>almeno 5 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino</p> <p>I veicoli che eseguiranno le Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto i gas naturale nei depositi fissi di 1^a, 2^a e 3^a categoria disteranno ad almeno 30 m dai nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare</p>
Opere e sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008	Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate nel paragrafo 3.4.2 del Decreto M.S.E. 16 aprile 2008	Non sono individuate nelle vicinanze Opere e sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 e le distanze risultano conformi a quanto stabilito nel paragrafo 3.4.2 del Decreto M.S.E. 16 aprile 2008
Opere e impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008	<p>Tra condotte interrato e i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore all'altezza dei conduttori sul terreno come da decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino. Per le linee elettriche aeree con tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta in modo da prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte. La distanza fra linee elettriche interrato, senza protezione meccanica, e condotte interrato, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga interposto un elemento separatore non metallico (per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido). Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione</p>	<p>Non ci sono Opere e impianti di trasporto di gas naturale vicino ai nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare</p> <p>L'elettrodotto rispetta le distanze minime da condotte interrato fissate dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 Marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.</p> <p>Al di sotto della linea elettrica aerea non sono presenti punti di linea, impianti e centrali di compressione.</p> <p>La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, risulta maggiore o uguale all'altezza dei conduttori sul terreno come da Decreto del Min. dei Lavori Pubblici del 21 Marzo 1988, n. 449 e successive modifiche.</p> <p>Gli sfiati degli eventuali dispositivi di scarico risultano essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.</p> <p>I valori dei campi Elettrici e Magnetici dell'elettrodotto risultano tali da non interferire in alcun modo sulle condotte.</p>

Attività soggetta al controllo Vigili del Fuoco	Norma di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma e/o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto in progetto o rispetto di altre prescrizioni
		valgono le prescrizioni del punto 2.7. Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto di gas	
Distributore stradale di gas naturale (metano)	DM 24 maggio 2002	Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.	Non ci sono Distributori stradali di gas naturale vicino ai nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare. La distanza, misurata sulle proiezioni in pianta, tra l'elettrodotto e gli elementi pericolosi dell'impianto più vicino, risulta essere maggiore di 15 m. I piazzali dell'impianto non risultano essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli indicati dal DM 24 maggio 2002
Distributore stradale di idrogeno	DM 23 ottobre 2018	Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V efficaci per corrente alternata e di 1500 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati. Deposito	Non ci sono Distributori stradali di idrogeno vicino ai nuovi raccordi da realizzare. La distanza, misurata sulle proiezioni in pianta, tra i raccordi e gli elementi pericolosi dell'impianto più vicino, risulta essere maggiore o uguale a 45 m. Non vi sono piazzali dell'impianto che risultino essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli indicati dal DM 24 maggio 2002
Deposito di soluzioni idroalcoliche	DM 18 maggio 1995	Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a: - 7 m per tensioni superiori a 1 kV e non superiori a 30 kV; - Al valore dato dalla formula: $7 + 0,05 U$ ove L è espresso in metri e la tensione U in kV, per tensioni superiori a 30 kV; Le linee aeree a tensione inferiore a 1kV devono osservare, dagli elementi pericolosi del deposito, le distanze di protezione (5 m)	Non ci sono Deposito di soluzioni idroalcoliche vicino ai nuovi raccordi aerei 220 kV da realizzare La distanza tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale dell'elettrodotto risulta maggiore o uguale a: $7 + 0,05 \times 220 = 18$ m.
Sostanze esplosive	Regolamento T.U.L.P.S. : Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635	Allegato B – Capitolo X: Sicurezza contro incendi e Sicurezza contro scariche elettriche atmosferiche "Le cataste di proiettili, devono essere poste a distanza non minore di 20 m da linee elettriche"	Non sono individuate sostanze esplosive vicino ai nuovi raccordi da realizzare I raccordi sono posti a distanza maggiore o uguale a 20 m da cataste di proiettili o depositi di sostanze esplosive

3 Progetto nuova Stazione RTN 220 kV “Monreale 3”

3.1 Aspetti normativi di prevenzione incendi

Per quanto riguarda il progetto relativo alla realizzazione di una nuova stazione elettrica di smistamento 220 kV si fa presente che la stessa non interferisce con altri impianti e/o attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Inoltre si evidenzia che all'interno della Stazione è prevista la seguente attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011:

- Gruppo elettrogeno classificato come "Attività 49.1.A: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW".

Si assicura che in fase di progettazione esecutiva sarà cura della società realizzatrice provvedere agli adempimenti previsti, per le parti d'impianto soggette al controllo di prevenzione incendi, ai fini dell'acquisizione del parere di conformità dei VVF (comma 7 art. 11. d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151), fornendo tutta la documentazione tecnico-progettuale redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e, una volta completate le opere, presentare domanda di sopralluogo volta al rilascio del "Certificato di prevenzione incendi" (comma 5 art. 11. d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151).

4 Conclusioni

In conclusione, il progetto dei raccordi RTN è stato redatto rispettando la Circolare del Ministero dell'Interno, VV.F., lett. circ. 6 marzo 2019, prot. n. 3300 – “Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239” (Allegati n. 1 e n. 2). In particolare, con il presente documento si attesta il rispetto delle distanze di sicurezza dei nuovi raccordi linea 220 kV da elementi sensibili, quali attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.

Si precisa inoltre che la Stazione RTN “Monreale 3” non interferisce con altri impianti e/o attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e che essendo prevista all'interno dell'area della stazione la presenza di un gruppo elettrogeno sarà cura della società realizzatrice provvedere, in fase di progettazione esecutiva, agli adempimenti previsti ai fini dell'acquisizione del parere di conformità dei VVF (comma 7 art. 11. d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151).